

**CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE
ALLE RETI ELETTRICHE CON TENSIONE NOMINALE SUPERIORE AD 1
KV I CUI GESTORI HANNO OBBLIGO DI CONNESSIONE DI TERZI**

PARTE I PARTE GENERALE	3
TITOLO 1 Disposizioni Generali.....	3
Articolo 1 <i>Definizioni</i>	3
Articolo 2 <i>Oggetto e ambito di applicazione</i>	4
PARTE II MODALITÀ PROCEDURALI PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE ALLE RETI ELETTRICHE.....	5
TITOLO 2 CONDIZIONI PROCEDURALI PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE ALLE RETI ELETTRICHE.....	5
Articolo 3 <i>Modalità per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche</i>	5
Articolo 4 <i>Impianti di connessione</i>	6
Articolo 5 <i>Presentazione della richiesta di connessione</i>	7
Articolo 6 <i>Diritti e obblighi relativi all'immissione e al prelievo di energia elettrica</i>	8
Articolo 7 <i>Corrispettivi per il servizio di connessione</i>	8
Articolo 7.1 <i>Modalità di coordinamento tra gestori di rete</i>	9
PARTE III CONDIZIONI TECNICHE ED ECONOMICHE PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE ALLE RETI ELETTRICHE PER IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA	10
TITOLO 3 SOLUZIONI TECNICHE PER LA CONNESSIONE	10
Articolo 8 <i>Soluzioni tecniche minime per la connessione</i>	10
Articolo 9 <i>Soluzioni tecniche per la connessione</i>	11
TITOLO 4 PROCEDURA PER LA CONNESSIONE	12
Articolo 10 <i>Procedura per la connessione</i>	12
TITOLO 5 CONNESSIONE ALLE RETI ELETTRICHE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI CONVENZIONALI.....	13
Articolo 11 <i>Condizioni economiche per la connessione</i>	13
TITOLO 6 CONNESSIONE ALLE RETI ELETTRICHE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI	13
Articolo 12 <i>Realizzazione in proprio dell'impianto di rete per la connessione</i>	13
Articolo 13 <i>Condizioni economiche per la connessione</i>	14
PARTE IV DISPOSIZIONI FINALI	15
Articolo 14 <i>Disposizioni finali</i>	15

PARTE I
PARTE GENERALE

TITOLO 1
Disposizioni Generali

Articolo 1
Definizioni

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente integrato e modificato e all'articolo 1 dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente integrato e modificato, nonché le ulteriori definizioni formulate come segue:
- **connessione** è il collegamento ad una rete di un impianto elettrico per il quale sussiste, almeno in un punto, la continuità circuitale, senza interposizione di impianti elettrici di terzi, con la rete medesima;
 - **gestione della rete** è l'insieme delle attività e delle procedure che determinano il funzionamento e la previsione del funzionamento, in ogni condizione, di una rete elettrica; tali attività e procedure comprendono la gestione dei flussi di energia elettrica, dei dispositivi di interconnessione e dei servizi ausiliari necessari;
 - **gestore di rete** è la persona fisica o giuridica responsabile, anche non avendone la proprietà, della gestione di una rete con obbligo di connessione di terzi nonché delle attività di manutenzione e di sviluppo della medesima, ivi inclusi TERNA e le imprese distributrici;
 - **gestore di rete interessato alla connessione** è il gestore della rete a cui la connessione si riferisce;
 - **impresa distributtrice** è l'impresa di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, che ha diritto alla concessione di distribuzione dell'energia elettrica ai sensi dei medesimi articolo e comma;
 - **impianto per la connessione** è l'insieme degli impianti necessari per la connessione alla rete di un impianto elettrico;
 - **impianto di rete per la connessione** è la porzione di impianto per la connessione di competenza del gestore di rete con obbligo di connessione di terzi;
 - **impianto di utenza per la connessione** è la porzione di impianto per la connessione la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono di competenza del soggetto richiedente la connessione;
 - **potenza di connessione** è la potenza apparente dell'impianto per la quale è richiesto l'accesso alle infrastrutture di reti elettriche e per la quale il soggetto richiedente acquisisce i diritti e gli obblighi di cui all'articolo 6 del presente provvedimento;
 - **rifacimento della connessione** è la ricostruzione di una soluzione per la connessione esistente a fronte dell'indisponibilità permanente dell'impianto

per la connessione in seguito a calamità naturali o ad altre cause di forza maggiore;

- **servizio di connessione alle reti elettriche** è il servizio erogato al fine di consentire l'accesso alle infrastrutture di reti con obbligo di connessione di terzi, consistente nello stabilimento e nella relativa gestione della realizzazione della connessione ad una rete con obbligo di connessione di terzi;
- **soggetto richiedente la connessione** è il soggetto titolare di una richiesta di accesso alle infrastrutture di rete con obbligo di connessione di terzi finalizzata alla connessione di impianti elettrici di nuova realizzazione o finalizzate alla modifica della connessione di utenze già connesse ad una rete con obbligo di connessione di terzi alla data di entrata in vigore del presente provvedimento;
- **soluzione tecnica minima per la connessione** è la soluzione per la connessione, elaborata dal gestore di rete in seguito ad una richiesta di connessione, necessaria e sufficiente a soddisfare la predetta richiesta, compatibilmente con i criteri di dimensionamento per intervalli standardizzati dei componenti adottati dal gestore della rete a cui la connessione si riferisce;
- **sviluppo** è un intervento di espansione o di evoluzione della rete elettrica, motivato, in particolare, dall'esigenza di estendere la rete per consentire la connessione di impianti elettrici di soggetti terzi alla rete medesima;

-*-

- **DPCM 11 maggio 2004** è il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 recante criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione;
- **deliberazione n. 4/04** è la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 4/04;

Articolo 2

Oggetto e ambito di applicazione

- 2.1 Con il presente provvedimento vengono fissate condizioni di carattere procedurale ed economico per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche con tensione nominale superiore a 1 kV.
- 2.2 Il presente provvedimento si applica alle connessioni alle reti con obbligo di connessione di terzi in altissima, alta e media tensione di impianti elettrici di produzione di energia elettrica e di impianti elettrici corrispondenti a clienti finali che immettono o prelevano energia elettrica dalle medesime reti con riferimento a:
 - a. l'accesso alle infrastrutture di reti elettriche per gli impianti che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, non siano già connessi ad alcuna rete con obbligo di connessione di terzi;
 - b. la modifica della connessione, ivi incluso l'aumento della potenza di connessione di impianti elettrici che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, siano già connessi ad una rete con obbligo di connessione di terzi;
 - c. il rifacimento della connessione.

- 2.3 I soggetti tenuti ad applicare le disposizioni del presente provvedimento sono:
- a. TERNA e i soggetti gestori di porzioni limitate della rete di trasmissione nazionale di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 79/99;
 - b. i soggetti gestori di reti con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale superiore ad 1 kV diverse dalla rete di trasmissione nazionale;
 - c. i soggetti richiedenti la connessione.
- 2.4 I soggetti gestori di rete non titolari di concessione di trasmissione e dispacciamento o di distribuzione adempiono alle disposizioni di cui ai successivi Titoli 2 e 3 sotto il coordinamento dell'impresa distributrice competente nell'ambito territoriale. A tal fine, i predetti gestori concludono una convenzione con l'impresa distributrice competente nell'ambito territoriale.

PARTE II

MODALITÀ PROCEDURALI PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE ALLE RETI ELETTRICHE

TITOLO 2

CONDIZIONI PROCEDURALI PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE ALLE RETI ELETTRICHE

Articolo 3

Modalità per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche

- 3.1 I soggetti gestori di rete di cui all'articolo 2, comma 2.3, lettere a) e b) del presente provvedimento, ad eccezione dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2.4, pubblicano e trasmettono all'Autorità le modalità e le condizioni contrattuali per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche di rispettiva competenza. Le modalità e le condizioni contrattuali sono predisposte conformemente a quanto indicato al comma 3.2.
- 3.2 Le modalità e le condizioni contrattuali di cui al comma 3.1 devono prevedere, compatibilmente, per quanto riguarda la connessione a reti elettriche in media tensione, alle disposizioni di cui alla deliberazione n. 4/04:
- a. le modalità per la presentazione della richiesta di accesso alle infrastrutture di reti elettriche, ivi inclusa la specificazione della documentazione richiesta;
 - b. le modalità e i tempi di risposta del gestore di rete interessato;
 - c. i termini di validità della soluzione proposta dal gestore di rete interessato, decorsi i quali, in assenza di accettazione da parte del richiedente, la richiesta di connessione deve intendersi decaduta;
 - d. le modalità per la scelta della soluzione per la connessione da parte del soggetto richiedente;
 - e. le modalità e i tempi in base ai quali il gestore di rete interessato si impegna, per le azioni di propria competenza, a realizzare gli impianti di rete per la connessione;
 - f. le soluzioni tecniche convenzionali adottate dal gestore di rete interessato per la realizzazione della connessione alla rete degli impianti elettrici,

- unitamente all'indicazione di valori unitari di riferimento atti all'individuazione dei costi medi corrispondenti alla realizzazione di ciascuna soluzione tecnica convenzionale;
- g. gli standard tecnici e le specifiche di progetto essenziali per la realizzazione degli impianti di rete per la connessione e, per quanto specificamente attiene la rete di trasmissione nazionale, per il loro esercizio e manutenzione.
- 3.3 Le soluzioni tecniche convenzionali di cui al comma 3.2, lettera f), prevedono l'individuazione delle parti degli impianti di connessione che sono considerate impianti di utenza per la connessione e le parti degli impianti di connessione che sono considerate impianti di rete per la connessione; dette attribuzioni devono essere determinate contemplando almeno i seguenti fattori:
- a. potenza di connessione;
 - b. livello di tensione al quale viene realizzata la connessione;
 - c. tipologia dell'impianto per il quale è stato richiesto l'accesso alle infrastrutture di reti elettriche con riferimento all'immissione o al prelievo di energia elettrica;
 - d. topologia della rete elettrica esistente;
 - e. eventuali aspetti riguardanti la gestione e la sicurezza del sistema elettrico.
- 3.4 I gestori di rete individuano le tipologie degli impianti di rete per la connessione che possono essere progettati e realizzati a cura dei soggetti richiedenti la connessione alle condizioni economiche fissate dall'Autorità nell'ambito delle determinazioni di cui al presente provvedimento.
- 3.5 Per l'erogazione del servizio di connessione per impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, gli elementi di cui al comma 3.2, lettere da a. ad e., devono essere compatibili con le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 12.3, del decreto legislativo n. 387/03.

Articolo 4

Impianti di connessione

- 4.1 L'insieme degli impianti per la connessione comprende le infrastrutture necessarie a connettere il sito in cui si trova l'impianto con uno o più punti esistenti della rete con obbligo di connessione di terzi.
- 4.2 Il gestore di rete proponente la soluzione per la connessione individua le parti di impianto per la connessione corrispondenti rispettivamente a:
- a. gli impianti di rete per la connessione, individuando tra questi le parti corrispondenti alle tipologie di cui all'articolo 3, comma 3.4;
 - b. gli impianti di utenza per la connessione.
- 4.3 Il gestore di rete consente al soggetto richiedente la connessione, previa istanza di quest'ultimo, di progettare e realizzare gli impianti di rete per la connessione per i quali tale possibilità è prevista ai sensi del comma 4.2, lettera a), nel rispetto degli standard tecnici e specifiche di progetto essenziali di cui all'articolo 3, comma

3.2, lettera g). In tal caso il gestore di rete elabora comunque la soluzione tecnica minima di dettaglio di cui all'articolo 8, comma 8.1, che deve essere assunta dal soggetto richiedente quale soluzione di riferimento al fine della progettazione e della realizzazione dell'impianto di rete per la connessione.

- 4.4 Gli impianti di rete per la connessione realizzati dal soggetto richiedente la connessione ai sensi del comma 4.3 sono resi disponibili, a titolo gratuito, al gestore di rete per il collaudo e la conseguente accettazione. I predetti impianti devono essere accompagnati dalla documentazione tecnica, giuridica ed autorizzativa connessa all'esercizio e alla gestione dei medesimi. I costi inerenti il collaudo sono a carico del soggetto richiedente la connessione.
- 4.5 Il gestore di rete consente a seguito di specifica richiesta da parte del richiedente la connessione all'atto dell'accettazione di una delle soluzioni per la connessione proposte, che un impianto per la connessione individuato come impianto di utenza per la connessione venga ricompreso tra gli impianti di rete per la connessione e, di conseguenza, rientri nella competenza del gestore di rete alle condizioni fissate dall'Autorità nell'ambito del presente provvedimento.

Articolo 5

Presentazione della richiesta di connessione

- 5.1 Il soggetto richiedente la connessione alla rete di un impianto elettrico o la modifica della potenza di una connessione esistente, presenta detta richiesta a TERNA o all'impresa distributrice competente nell'ambito territoriale nel rispetto delle condizioni previste dal presente articolo.
- 5.2 Fermo restando quanto stabilito al comma 5.1, le richieste di connessione impianti elettrici:
- a. riguardanti utenze corrispondenti a clienti finali che prelevano energia elettrica dalle reti e ad impianti di produzione di energia elettrica, con una potenza di connessione inferiore a 10 MVA, devono essere presentate all'impresa distributrice competente nell'ambito territoriale;
 - b. riguardanti utenze corrispondenti a clienti finali che prelevano energia elettrica dalle reti e ad impianti di produzione di energia elettrica, con una potenza di connessione uguale o superiore a 10 MVA, devono essere presentate a TERNA.
- 5.3 Il gestore di rete a cui viene presentata la richiesta di connessione alle infrastrutture di reti elettriche propone al soggetto richiedente la connessione una soluzione tecnica minima per la connessione dell'impianto oggetto della richiesta conformemente alle modalità e alle condizioni contrattuali di cui all'articolo 3.
- 5.4 L'avvenuta accettazione, da parte del soggetto richiedente la connessione di impianti di produzione di potenza superiore a 1 MVA, di una soluzione per la connessione ad una rete con obbligo di connessione di terzi diversa dalla rete di trasmissione nazionale, o di una soluzione per la modifica della connessione di utenze già connesse ad una delle medesime reti, viene comunicata, da parte del gestore di rete cui la connessione si riferisce, a TERNA.

- 5.5 Ai fini dell'applicazione dei commi da 5.1 a 5.3, le imprese distributrici e TERNA agiscono secondo procedure di coordinamento ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 7.1.

Articolo 6

Diritti e obblighi relativi all'immissione e al prelievo di energia elettrica

- 6.1 I soggetti che si connettono ad una rete con obbligo di connessione di terzi acquisiscono il diritto ad immettere o a prelevare energia elettrica in accordo a quanto riportato nell'accettazione della soluzione per la connessione entro i limiti della potenza di connessione e nel rispetto delle:
- a. condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti definite dall'Autorità ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera d), della legge n. 481/95, per la generalità delle reti, le condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 79/99 per la rete di trasmissione nazionale;
 - b. regole per il dispacciamento stabilite da TERNA ai sensi dell'articolo 3, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo n. 79/99, incluse nel Codice di trasmissione dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete adottato da TERNA ai sensi del DPCM 11 maggio 2004;
 - c. regole tecniche di connessione di cui dell'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 79/99, per i soggetti che effettuano la connessione alla rete di trasmissione nazionale e delle regole tecniche di cui dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, per i soggetti che effettuano la connessione ad una rete di distribuzione;
 - d. regole tecniche fissate dalla società Ferrovie dello Stato Spa, limitatamente ai soggetti che effettuano la connessione alla rete interna d'utenza di proprietà della medesima società non facente parte della rete di trasmissione nazionale, avente l'obbligo di connessione di terzi ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto 25 giugno 1999.

Articolo 7

Corrispettivi per il servizio di connessione

- 7.1 I soggetti richiedenti la connessione sono tenuti:
- a. al versamento, al gestore di rete a cui è presentata la richiesta di connessione, di un corrispettivo a copertura delle attività di gestione e di analisi tecnica relative alla richiesta medesima al fine della elaborazione delle soluzioni tecniche minime generali per la connessione di cui all'articolo 8, comma 8.1, lettera a.;
 - b. in seguito all'accettazione di una soluzione tecnica minima generale e all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni, al versamento, al gestore della rete interessato alla connessione, di un corrispettivo a copertura delle attività di gestione e di analisi tecnica relative alla elaborazione della soluzione tecnica minima di dettaglio di cui all'articolo 8, comma 8.1, lettera b.;
 - c. in seguito all'accettazione della soluzione tecnica minima di dettaglio, a versare il corrispettivo di connessione con le modalità di versamento

- stabilite dal gestore di rete interessato alla connessione nelle modalità e condizioni contrattuali di cui all'articolo 3;
- d. preliminarmente all'avvio delle realizzazioni degli interventi indicati nella soluzione tecnica minima di dettaglio di cui all'articolo 8, comma 8.1, lettera b., alla presentazione, su richiesta del gestore di rete interessato alla connessione, di garanzie finanziarie nella forma di fideiussione bancaria che può essere escussa dal medesimo gestore nei casi in cui la connessione non venga realizzata nei termini indicati nello specifico contratto per la connessione per cause imputabili al soggetto richiedente la connessione, ovvero nei casi in cui il medesimo soggetto risulti insolvente con riferimento al pagamento del corrispettivo di connessione di cui alla predetta lettera c..

Articolo 7.1

Modalità di coordinamento tra gestori di rete

- 7.1.1 La definizione della soluzione tecnica minima generale di cui all'articolo 8, comma 8.1, lettera a., può contemplare tra le diverse opzioni possibili anche la connessione ad una rete diversa dalla rete elettrica gestita dal soggetto a cui è stata presentata la richiesta di connessione, ovvero l'interessamento di reti di proprietà di gestori di rete diversi dal gestore di rete interessato alla connessione.
- 7.1.2 Nei casi di cui la soluzione tecnica minima generale implichi la connessione ad una rete elettrica diversa da quella corrispondente al gestore di rete a cui la richiesta di connessione è stata presentata, il gestore di rete interessato alla connessione subentra nel ruolo di gestore di rete di riferimento per la realizzazione dell'impianto di rete per la connessione. Tale subentro ha efficacia a valle dell'accettazione, da parte del soggetto richiedente, della soluzione tecnica minima generale.
- 7.1.3 Il gestore di rete interessato alla connessione elabora la soluzione tecnica minima di dettaglio e comunica al soggetto richiedente un documento recante l'elenco delle fasi di progettazione esecutiva, definizione e realizzazione degli interventi di cui al comma 8.2 lettere a. e b. unitamente alle tempistiche previste per ciascuna fase e ai soggetti responsabili di ciascuna delle citate fasi.
- 7.1.4 Nei casi di cui al comma 7.1.1, i gestori di rete interessati attuano opportune forme di coordinamento di natura tecnica ed economica.
- 7.1.5 TERNA pubblica nel proprio sito *internet* e trasmette a ciascuna impresa distributrice un documento di sintesi recante le condizioni incidenti sul servizio di connessione per impianti elettrici indirettamente connessi alla rete di trasmissione nazionale.

PARTE III
CONDIZIONI TECNICHE ED ECONOMICHE PER L'EROGAZIONE DEL
SERVIZIO DI CONNESSIONE ALLE RETI ELETTRICHE PER IMPIANTI DI
PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

TITOLO 3
SOLUZIONI TECNICHE PER LA CONNESSIONE

Articolo 8

Soluzioni tecniche minime per la connessione

- 8.1 Le soluzioni tecniche minime per la connessione sono articolate in:
- a. soluzioni tecniche minime generali;
 - b. soluzioni tecniche minime di dettaglio.
- 8.2 La soluzione tecnica minima generale di cui al comma 8.1, lettera a., comprende la descrizione:
- a. dell'impianto di rete per la connessione corrispondente ad una delle soluzioni tecniche convenzionali di cui all'articolo 3, comma 3.2, lettera f.;
 - b. degli eventuali interventi sulle reti elettriche esistenti che si rendano strettamente necessari al fine del soddisfacimento della richiesta di connessione;
 - c. le eventuali modalità di esercizio di carattere transitorio dell'impianto elettrico del soggetto richiedente da adottarsi per il tempo necessario alla realizzazione degli eventuali interventi di cui alla precedente lettera b.;
 - d. i dati necessari per la predisposizione, in funzione delle particolari caratteristiche delle aree interessate dalla connessione, della documentazione da allegare alle richieste di autorizzazione alle amministrazioni competenti elaborata a partire dalla soluzione tecnica minima generale.
- 8.3 La soluzione tecnica minima generale di cui al comma 8.1, lettera a., deve, inoltre:
- a. nei casi di cui all'articolo 8, comma 8.2, lettera c., essere accompagnata da una relazione che illustri le motivazioni tecniche sottostanti alla definizione di particolari condizioni e modalità di esercizio della connessione e dell'impianto del soggetto richiedente;
 - b. essere accompagnata da un documento che indichi i tempi di realizzazione degli interventi di cui all'articolo 8, comma 8.2, lettere a. e b., al netto dei tempi necessari all'ottenimento delle relative autorizzazioni;
 - c. essere corredata dai costi di realizzazione degli impianti e degli interventi di cui al comma 8.2, lettera a.;
 - d. essere corredata dai costi degli impianti e degli interventi di cui al comma 8.2, lettera b., ad esclusione degli interventi relativi alla rete di trasmissione nazionale;
- 8.4 Gli eventuali interventi sulle reti elettriche di cui al comma 8.2, lettera b., sono motivati da precise esigenze tecniche, analizzate facendo riferimento alle

caratteristiche nominali dei componenti e alle normali condizioni di funzionamento del sistema elettrico interessato.

- 8.5 Nel caso di impianti connessi a reti in alta o altissima tensione, il gestore di rete, nell'ambito della soluzione tecnica minima generale, può richiedere che il soggetto richiedente metta a disposizione del gestore di rete interessato alla connessione spazi ulteriori rispetto a quelli strettamente necessari alla realizzazione dell'impianto di rete per la connessione. Qualora tali ulteriori spazi siano correlabili ad esigenze di successivi sviluppi dell'impianto elettrico del richiedente la connessione, i medesimi saranno ceduti dal richiedente la connessione al gestore di rete a titolo gratuito; in caso contrario, i medesimi saranno ceduti dal richiedente la connessione al gestore di rete a fronte di una remunerazione fissata tramite accordi tra le parti assunti sulla base di principi di trasparenza e non discriminazione comunicati dai gestori di rete all'Autorità.
- 8.6 La soluzione tecnica minima generale deve essere elaborata tenendo conto delle esigenze di sviluppo razionale delle reti elettriche, alle esigenze di salvaguardia della continuità del servizio e, al contempo, deve essere tale da non prevedere limitazioni permanenti della potenza di connessione nelle prevedibili condizioni di funzionamento del sistema elettrico.
- 8.7 La soluzione tecnica minima di dettaglio è la soluzione tecnica minima per la connessione elaborata in seguito all'ottenimento delle autorizzazioni per la realizzazione degli interventi di cui al comma 8.2, lettere a. e b. e rappresenta il documento di riferimento per la progettazione esecutiva e la realizzazione degli impianti. Tale soluzione dovrà essere corredata, almeno:
- a) dall'elenco delle fasi di progettazione esecutiva degli interventi di cui all'articolo 8, comma 8.2, lettere a. e b.;
 - b) dalle tempistiche previste per ciascuna delle predette fasi e dall'indicazione dei soggetti responsabili di ciascuna delle medesime;
 - c) essere corredata dai costi di realizzazione degli impianti e degli interventi di cui al comma 8.2, lettera a.;
 - d) essere corredata dai costi degli impianti e degli interventi di cui al comma 8.2, lettera b., ad esclusione degli interventi relativi alla rete di trasmissione nazionale.
- 8.8 I costi di cui al comma 8.7, lettere c. e d. , non includono gli eventuali costi di bonifica dei siti.

Articolo 9

Soluzioni tecniche per la connessione

- 9.1 Il gestore di rete ha facoltà di realizzare soluzioni tecniche per la connessione diverse dalle soluzioni tecniche minime, ferme restando le disposizioni relative alla determinazione delle condizioni economiche per la connessione di cui al presente provvedimento. In tal caso, eventuali costi ulteriori a quelli corrispondenti alla soluzione tecnica minima sono a carico del gestore di rete.

TITOLO 4
PROCEDURA PER LA CONNESSIONE

Articolo 10

Procedura per la connessione

- 10.1 Il gestore di rete a cui è presentata una richiesta di connessione è tenuto ad elaborare una soluzione tecnica minima generale coerente con le soluzioni tecniche convenzionali di cui all'articolo 3, comma 3.2, lettera f.
- 10.2 Nei casi di cui all'articolo 7.1, comma 7.1.1, continuano a valere le disposizioni di cui al comma 10.1. In tal caso le soluzioni tecniche minime generali devono, altresì, indicare i tempi di realizzazione degli interventi sulle reti elettriche degli altri gestori di rete coinvolti, ciascuno in relazione alle attività di propria competenza.
- 10.3 Il soggetto richiedente la connessione è tenuto a dichiarare l'accettazione della soluzione tecnica minima generale di cui al comma 10.1 secondo le modalità e le condizioni contrattuali definite dai gestori di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 3.2. Il soggetto richiedente la connessione, in alternativa, può richiedere un'ulteriore soluzione tecnica minima generale conforme ad una diversa soluzione tecnica convenzionale di cui all'articolo 3, comma 3.2, lettera f.
- 10.4 In seguito all'accettazione di una soluzione tecnica minima generale, il gestore di rete interessato alla connessione consente al soggetto richiedente la connessione, previa istanza di quest'ultimo, di curare tutti gli adempimenti connessi alle procedure autorizzative per gli interventi di cui all'articolo 8, comma 8.2, lettere a. e b. In tale caso, il soggetto richiedente la connessione è responsabile di tutte le attività correlate alle predette procedure, ivi inclusa la predisposizione della documentazione ai fini delle richieste di autorizzazione alle amministrazioni competenti. Ai fini della predisposizione di tale documentazione, il richiedente la connessione può avvalersi del gestore di rete interessato alla connessione a fronte di una remunerazione fissata dal gestore di rete medesimo sulla base di principi di trasparenza e non discriminazione: tali condizioni sono rese pubbliche dai gestori di rete.
- 10.5 Qualora le procedure autorizzative non siano gestite direttamente dal soggetto richiedente la connessione, a valle dell'accettazione di cui all'articolo 10, comma 10.3, il gestore di rete interessato alla connessione informa il soggetto richiedente la connessione dei tempi indicativi necessari all'ottenimento delle varie autorizzazioni per la realizzazione degli impianti e degli interventi di cui all'articolo 8, comma 8.2, lettere a. e b..
- 10.6 In seguito all'ottenimento delle autorizzazioni, il gestore di rete interessato alla connessione è tenuto alla elaborazione della soluzione tecnica minima di dettaglio.
- 10.7 Per quanto riguarda il servizio di connessione alle reti elettriche in alta e in altissima tensione, i costi di cui all'articolo 8, comma 8.7, lettere c. e d., non

potranno discostarsi in aumento di più del 20% dei costi di cui al medesimo articolo, comma 8.3, lettere c. e d., fatta eccezione per i costi indotti dalle modifiche della soluzione tecnica minima generale derivanti da condizioni imposte in esito alle procedure autorizzative.

- 10.8 Per quanto riguarda il servizio di connessione alle reti elettriche in media tensione, valgono le disposizioni di cui alla deliberazione n. 4/04 a partire dal preventivo relativo alla soluzione tecnica minima di dettaglio.

TITOLO 5

CONNESSIONE ALLE RETI ELETTRICHE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI CONVENZIONALI

Articolo 11

Condizioni economiche per la connessione

- 11.1 Il corrispettivo di cui all'articolo 7, comma 7.1, lettera a. è determinato sulla base dei parametri di cui alla tabella n. 1 allegata al presente provvedimento alla colonna STMG (soluzione tecnica minima generale).
- 11.2 Il corrispettivo di cui all'articolo 7, comma 7.1, lettera b., è determinato sulla base dei parametri di cui alla tabella n. 1 allegata al presente provvedimento alla colonna STMD (soluzione tecnica minima di dettaglio).
- 11.3 Il corrispettivo per la connessione è pari ai costi di cui all'articolo 8, comma 8.7, lettere c. e d., al netto degli eventuali interventi realizzati in proprio dal richiedente la connessione in base alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4.3.
- 11.4 Il livello di garanzie finanziarie di cui all'articolo 7, comma 7.1, lettera d, deve essere riferito al corrispettivo di cui al comma 11.3.
- 11.5 In caso di rinuncia da parte del soggetto richiedente la connessione, anche in seguito a sopravvenute esigenze di bonifica dei siti, il gestore di rete interessato alla connessione ha diritto alla riscossione di una quota della fidejussione corrispondente alla copertura dei costi fino ad allora sostenuti, al netto dei versamenti già effettuati, aumentati degli eventuali costi che il gestore di rete deve sostenere al fine di ripristinare le condizioni di funzionalità della rete elettrica.

TITOLO 6

CONNESSIONE ALLE RETI ELETTRICHE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI

Articolo 12

Realizzazione in proprio dell'impianto di rete per la connessione

- 12.1 In caso di richieste di connessione alle reti elettriche da parte di soggetti titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, il gestore di rete

interessato alla connessione, previa richiesta del soggetto richiedente la connessione:

- a) è tenuto a consentire al medesimo soggetto richiedente la connessione la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 8, comma 8.2, lettera a., come eventualmente modificati in sede di predisposizione della soluzione tecnica minima di dettaglio;
- b) può consentire al medesimo soggetto richiedente la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 8, comma 8.2, lettera b., come eventualmente modificati in sede di predisposizione della soluzione tecnica minima di dettaglio, fatte salve le esigenze di sicurezza e la salvaguardia della continuità del servizio elettrico.

12.2 Nei casi di cui al comma 12.1, valgono le condizioni, in quanto applicabili, di cui all'articolo 4, commi 4.3 e 4.4.

Articolo 13

Condizioni economiche per la connessione

13.1 Il corrispettivo di cui all'articolo 7, comma 7.1, lettera a. è determinato sulla base dei parametri di cui alla tabella n. 1 allegata al presente provvedimento alla colonna STMG (soluzione tecnica minima generale) ridotto del 50%.

13.2 Il corrispettivo di cui all'articolo 7, comma 7.1, lettera b., è determinato sulla base dei parametri di cui alla tabella n. 1 allegata al presente provvedimento alla colonna STMD (soluzione tecnica minima di dettaglio) ridotto del 50%. Il limite massimo di cui alla predetta colonna è corrispondentemente ridotto del 50%.

13.3 Nel caso in cui il soggetto richiedente si avvalga della facoltà di cui all'articolo 12, il corrispettivo per la connessione è pari a zero.

13.4 Nel caso in cui il soggetto richiedente non si avvalga della facoltà di cui all'articolo 12, il corrispettivo per la connessione è pari al maggior valore tra zero e l'ammontare pari ai costi di cui all'articolo 8, comma 8.7, lettera c., al netto di un corrispettivo determinato applicando i parametri di cui alla tabella n. 2 allegata al presente provvedimento.

13.5 Il corrispettivo di cui al comma 13.4, determinato applicando i parametri di cui alla tabella n. 2 allegata al presente provvedimento, è corrisposto dal gestore di rete interessato alla connessione al soggetto richiedente la connessione secondo modalità fissate dal medesimo gestore di rete nelle modalità e condizioni contrattuali di cui all'articolo 3. Tale corresponsione avviene in un periodo non superiore a 5 anni dalla definizione della soluzione tecnica minima di dettaglio.

13.6 Il livello di garanzie finanziarie di cui all'articolo 7, comma 7.1, lettera d, deve essere riferito al corrispettivo di cui al comma 13.4, ridotto del 50%.

13.7 In caso di rinuncia da parte del soggetto richiedente, anche in seguito a sopravvenute esigenze di bonifica dei siti, la connessione il gestore di rete interessato alla connessione ha diritto alla riscossione di una quota della

fideiussione corrispondente alla copertura dei costi fino ad allora sostenuti, al netto dei versamenti già effettuati, aumentati degli eventuali costi che il gestore di rete deve sostenere al fine di ripristinare le condizioni di funzionalità della rete elettrica fino a concorrenza del livello di garanzia finanziaria prestata.

PARTE IV DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14 *Disposizioni finali*

- 14.1 In caso di superamento dei tempi di realizzazione degli impianti e degli interventi di cui all'articolo 8, comma 8.2, lettere a. e b., il gestore di rete responsabile del ritardo verserà al soggetto richiedente un importo pari al prodotto tra il corrispettivo di connessione ed il rapporto tra il numero di giorni corrispondenti al ritardo accumulato e il numero di giorni corrispondenti al citato tempo di realizzazione fino ad un valore massimo pari al 100% del corrispettivo di connessione. I ritardi per causa di forza maggiore o, comunque, dovuti a cause indipendenti dai gestori di rete, sono esclusi dall'applicazione del presente comma.
- 14.2 Nel caso in cui un impianto di rete per la connessione sia realizzato dal soggetto richiedente la connessione ai sensi delle disposizioni di cui al presente provvedimento, i gestori di rete tengono separata evidenza delle infrastrutture così acquisite, nonché dei costi corrispondenti alle medesime determinati secondo le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 8.7, lettere c. e d..
- 14.3 I rapporti tra il gestore di rete interessato alla connessione e il soggetto richiedente la connessione ai fini dell'erogazione del servizio di connessione sono regolati in un apposito contratto per la connessione. Tale contratto è redatto sulla base delle condizioni di cui al presente provvedimento e reca, inoltre, le condizioni per la gestione dell'impianto per la connessione, nonché per l'interoperabilità tra il medesimo e l'impianto elettrico che si connette. Tali condizioni sono elaborate sulla base di regole tecniche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi adottate dai gestori di rete conformemente alle direttive emanate dall'Autorità.
- 14.4 Nello svolgimento delle attività relative all'erogazione del servizio di connessione, i gestori di rete gestiscono prioritariamente le richieste di connessione per impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
- 14.5 I costi sostenuti dal gestore di rete interessato alla connessione:
- a) in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, commi 13.1, 13.2 e 13.5;
 - b) nei casi di rinuncia del soggetto richiedente di cui all'articolo 13, comma 13.7, eventualmente derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 13.6;

trovano copertura su base annuale tramite il conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 59, comma 1, lettera b), del Testo integrato.

- 14.6 La convenzione di cui all'articolo 2, comma 2.4, è conclusa entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, ed è trasmessa all'Autorità per approvazione, entro 30 giorni dalla data del suo ricevimento. Trascorso inutilmente tale termine, la medesima convenzione si intende approvata.
- 14.7 Gli elementi di cui all'articolo 3, sono trasmessi dai gestori di rete all'Autorità al fine della loro pubblicazione sul sito *internet* della medesima Autorità, entro 120 (centoventi) giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento e comunque ogni qualvolta si renda necessario un aggiornamento degli stessi.

	STMG	STMD		
Reti di distribuzione	2500 euro	Quota fissa 2500 euro	Quota variabile 0,5 €/kVA	Limite massimo 20.000 euro
RTN	2500 euro	Quota fissa 2500 euro	Quota variabile 0,5 €/kVA	Limite massimo 50.000 euro

Tabella n. 1

Parametri per la determinazione della soglia per le rinnovabili	
Connessioni in media tensione	
<i>Plc</i> (parametro per linea in cavo)	40 k€/Km (fino a un massimo di 1 km)
<i>Pla</i> (parametro per linea aerea)	10 k€/Km (fino a un massimo di 1 km)
Connessioni in alta tensione	
<i>Plc</i> (parametro per linea in cavo)	100 k€/Km (fino a un massimo di 1 km)
<i>Pla</i> (parametro per linea aerea)	40 k€/Km (fino a un massimo di 1 km)

Per composizioni miste (sia linea aerea che linea in cavo) il valore massimo di 1 Km è da intendersi una sola volta per l'intera linea. I contributi alla soglia saranno determinati in maniera proporzionale alle effettive lunghezze dei due tratti di linea

Tabella n. 2